

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO DEL SISTEMA

DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI NIDI D'INFANZIA

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, istituisce la presente procedura di Accredimento Regionale dei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e privata.

Articolo 2

Ambito di competenza e definizioni

1. L'Accredimento Regionale, oggetto del presente sistema, costituisce, per i nidi d'infanzia a *titolarità pubblica e privata* operanti sul territorio della Regione Lazio, condizione per l'accesso ai contributi regionali dedicati, diretti e indiretti.
2. L'Accredimento Regionale non sostituisce o modifica l'Autorizzazione al Funzionamento rilasciata dal Comune territorialmente competente; pertanto, un nido d'infanzia può esercitare la propria attività con la sola Autorizzazione al Funzionamento, rinunciando così ai finanziamenti regionali.
3. Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:
 - a) Nido d'infanzia: servizio educativo pubblico o privato (già denominato asilo nido) autorizzato all'accoglienza di bambini in età compresa fra 3 mesi e 36 mesi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
 - b) Titolare: soggetto, pubblico o privato, che legalmente rappresenta il servizio di nido d'infanzia.

Articolo 3

Destinatari del Sistema di Accredimento

1. I soggetti privati titolari di nidi d'infanzia hanno facoltà di richiedere per i propri servizi, anche contestualmente all'Autorizzazione al Funzionamento, l'Accredimento Regionale. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, acquisiscono lo status di servizi accreditati e con esso la possibilità di essere destinatari di finanziamenti regionali diretti e indiretti.
2. I soggetti pubblici titolari di nidi d'infanzia sono tenuti a garantire nei propri servizi i requisiti per l'Accredimento Regionale.

Articolo 4

Requisiti per l'Accredimento

1. Ai fini dell'Accredimento Regionale, i nidi d'infanzia per i quali viene formalizzata la domanda devono:

- a. essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente, adeguata e/o aggiornata alle ultime normative in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Qualora la stessa non sia aggiornata a quanto previsto dalla L.R. n. 59/1980 così come modificata dall'articolo 1, comma 19, della L.R. n.12 del 28 agosto 2011, i nidi saranno accreditati "con riserva" e avranno l'obbligo di adeguarsi entro 2 (due) anni dalla data di rilascio dell'Accreditamento Regionale eventualmente concesso, pena la decadenza dell'Accreditamento Regionale e l'impossibilità di ottenere un nuovo accreditamento per l'anno successivo;
- b. prevedere e garantire il diritto all'accesso da parte di tutti i bambini senza alcuna forma di discriminazione e altresì garantire accoglienza ai bambini disabili o in condizione svantaggiata, nonché ai bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche attraverso forme specifiche di collaborazione tra nidi d'infanzia e servizi socio-sanitari presenti nel Comune dove è situato il servizio;
- c. disporre della figura del Coordinatore Pedagogico, sulla base di quanto stabilito nella L.R. n.59/1980, con almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia. La figura del Coordinatore Pedagogico può operare, eventualmente, a livello intercomunale, di Distretto socio sanitario, di Ambito o anche in forma di consulenza esterna; il Coordinatore Pedagogico può svolgere le sue funzioni per più nidi, con un minimo di 3 (tre) ore/settimana per nido;
- d. adottare uno specifico Sistema Qualità, redatto secondo quanto stabilito nelle Linee Guida allegate al presente sistema e composto da:
 - "Progetto Pedagogico ed Educativo", contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
 - "Progetto Organizzativo", modulato secondo la tipologia e il dimensionamento della struttura, atto ad assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento;
 - "Carta dei Servizi" al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti;
 - "Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio" anche utili alla definizione e monitoraggio di un Piano di Miglioramento della Qualità;
- e. garantire, con riferimento alla formazione degli educatori, la partecipazione a corsi di formazione permanente, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati per almeno 10 ore annue;
- f. disporre della relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti completa delle tabelle dietetiche;
- g. garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- h. autorizzare alla pubblicazione dei dati richiesti, a fini statistici, sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio), nonché l'impegno all'aggiornamento annuale dei dati richiesti (ai soli fini statistici) a seguito del rilascio dell'Accreditamento Regionale.

Articolo 5

Disposizioni procedurali

1. L'Accreditamento Regionale è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), di cui al successivo articolo 6.
2. L'istanza deve essere presentata, dal Legale Rappresentante del soggetto Titolare privato del nido d'infanzia richiedente l'accreditamento, ovvero, dal Legale Rappresentante della società mandataria, in caso di consorzi o raggruppamento temporaneo di impresa, al Comune o

Municipio del Comune di Roma Capitale nel cui territorio ha sede il servizio, secondo il modulo allegato al presente Regolamento.

3. Nel caso di nidi d'infanzia a titolarità pubblica, il Responsabile del Servizio è tenuto a presentare l'istanza direttamente alla C.T.P..
4. L'istanza deve contenere:
 - a) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto titolare del nido d'infanzia;
 - b) i dati identificativi del nido d'infanzia per il quale si presenta istanza di accreditamento;
 - c) il Legale Rappresentante, deve fornire una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, firmata e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante i seguenti punti:
 - dichiarare di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore alla durata dell'accREDITamento, ovvero per una durata inferiore pari alla disponibilità dell'immobile con minimo di 1 (uno) anno educativo;
 - dichiarare di non essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, di non avere carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso;
 - dichiarare il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, allegando altresì la documentazione inerente le seguenti lettere: a. copia dell'autorizzazione al funzionamento; c. copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del Coordinatore Pedagogico, con indicazione della struttura presso la quale viene impiegato e delle ore ad esso dedicate; d. Progetto Pedagogico ed Educativo, Progetto Organizzativo, Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio; f. Relazione descrittiva).
5. Il Comune o Municipio, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, esaminata la regolarità e completezza della documentazione, inserisce i dati ed i documenti dell'istanza nel portale regionale S.I.R.S.E. Lazio e trasmette il fascicolo alla C.T.P. territorialmente competente.
6. Le istanze di accreditamento sono esaminate dalla Commissione Tecnica Permanente, la quale – previa analisi e valutazione della documentazione ed eventuale svolgimento di un sopralluogo – rilascia un parere vincolante, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Tale parere può comprendere eventuali prescrizioni e l'indicazione dei tempi di ottemperanza.
7. La Regione, entro il termine di 15 giorni dall'acquisizione del parere espresso dalla C.T.P., rilascia il provvedimento di AccredITamento Regionale, con proprio atto amministrativo, dandone comunicazione al richiedente e al Comune o Municipio sede del servizio.
8. La Regione, entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento di AccredITamento Regionale, pubblica i dati relativi al nido d'infanzia accreditato nel portale regionale.
9. Il Titolare della struttura accreditata, dovrà esporre, nella stessa struttura, l'attestato di AccredITamento Regionale rilasciato dalla Regione Lazio, oltre alla Carta dei Servizi.
10. I Comuni, effettuano periodici controlli e verifiche alle strutture accreditate sul rispetto dei requisiti di accreditamento; la Direzione Regionale, competente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, può effettuare ulteriori controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti, a campione o su segnalazione.

Articolo 6

Commissione Tecnica Permanente

1. I Sovra-Ambiti ed i Municipi per il Comune di Roma Capitale, concorrono al sistema di AccredITamento Regionale istituendo, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente Regolamento, una Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), costituita dal Responsabile della struttura amministrativa comunale competente in materia di nidi d'infanzia

e da almeno un'altra figura con provata professionalità nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

2. Il Dipartimento competente in materia del Comune di Roma Capitale, disciplina e coordina le C.T.P. dei singoli Municipi e/o la C.T.P. interna al Dipartimento stesso, secondo modalità concordate con la Regione Lazio - Direzione Salute e Politiche Sociali.

Articolo 7

Durata dell'Accreditamento e revoca

1. L'Accreditamento Regionale ha di norma una validità di 3 (tre) anni educativi successivi alla data di formalizzazione del relativo provvedimento. Qualora la disponibilità dell'immobile presso il quale è attivato il servizio sia inferiore ai 3 anni richiesti, l'accREDITamento potrà essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un minimo di un anno educativo.
2. Il Titolare del nido d'infanzia accreditato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di AccREDITamento.
3. Qualora, a seguito di verifiche ispettive disposte dal Comune, o dal Municipio, o dalla Regione, o dagli Organi preposti (VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) venga rilevata la perdita di uno o più dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITamento, si provvede, previa diffida, alla revoca del provvedimento. Si prescinde dalla diffida in caso di inadempienze che possano costituire rischio immediato per gli utenti del servizio.
4. Il mancato inserimento dei dati statistici (relativi all'anno educativo precedente) sul portale S.I.R.S.E. Lazio, come disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera h, entro il 31 dicembre di ogni anno comporterà la revoca dell'accREDITamento.

Articolo 8

Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione del Sistema di AccREDITamento Regionale, i nidi d'infanzia a titolarità pubblica, per i quali sia stata inserita, sull'apposito portale regionale, la domanda di contributo per la gestione dei nidi d'infanzia di cui alla L.R. n.59/1980 entro il 20 ottobre 2017, saranno automaticamente accREDITati fino al 31 luglio 2019; pertanto, entro il 31 marzo 2019 i Comuni o i Municipi di Roma Capitale dovranno regolarizzare la domanda di accREDITamento.
2. Qualora alla data di pubblicazione del presente Regolamento non siano stati ancora disciplinati i cd "Sovra-Ambiti", le competenze del C.T.P. saranno esercitate dai Distretti Socio Sanitari territorialmente competenti così come definiti dall'articolo 43 della L.R. n.11/2016.